

Causa C-96/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Sąd Najwyższy (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

11 gennaio 2024

Richiedente:

X.Y.

Oggetto del procedimento principale

Domanda del difensore di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema»), relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un altro giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito della causa relativa all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del test di indipendenza e imparzialità dei giudici, quale definito nel diritto nazionale – questioni sollevate ai sensi dell'articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

I. Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

1) la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito della causa relativa all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema, è tenuta ad esaminare d'ufficio se il collegio giudicante (investito della causa relativa all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice), selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale «preprestituito per legge», laddove il diritto nazionale imponga l'obbligo di esaminare soltanto gli attributi di indipendenza e imparzialità dei giudici;

2) nell'ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e preprestituito per legge;

3) qualora, in una causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema assegnato al collegio (investito di una causa relativa all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema), la parte dimostri che, in seguito alla partecipazione di tale giudice della Corte suprema alla procedura di nomina alla funzione di cui trattasi viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), il collegio dell'organo giurisdizionale designato non soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e preconstituito per legge, non è più necessario che, ai fini della decisione sulla domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte del giudice della Corte suprema, venga effettuato l'esame, imposto dal diritto nazionale, del comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina alla funzione di giudice, e della natura della causa (relativa all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema), e di conseguenza non è consentito respingere la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema per il solo motivo che il richiedente non abbia dimostrato che la condotta del giudice in questione successiva alla sua nomina mette in discussione la sua indipendenza ed imparzialità.

- in caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2):

II. Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47, [primo e secondo comma], della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che:

un giudice-membro del collegio investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice (designato a conoscere della causa relativa all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema) può, in primo luogo, chiedere l'esclusione dal collegio giudicante di un altro giudice (di altri giudici), selezionato mediante sorteggio tra tutti i giudici della Corte suprema, nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), la quale preclude il riconoscimento dell'organo giurisdizionale di cui fa parte siffatto giudice (siffatti giudici) quale organo giurisdizionale precostituito per legge, indipendente ed imparziale, e, in secondo luogo, chiedere che la suddetta domanda non sia esaminata da un giudice nominato anch'esso alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina irregolare.

III. Se, nell'ipotesi in cui alla domanda menzionata al punto II non venga dato seguito (in base a un'ordinanza del giudice nazionale), il giudice che ha proposto tale domanda possa rifiutarsi di partecipare al giudizio nella causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, o se esso debba partecipare alla pronuncia della decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta decisione per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

IV. Se sull'irregolarità della composizione dell'intero collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice incida, nel contesto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il fatto che, in seno ad un collegio composto da cinque membri, soltanto due giudici siano stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema in una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), [vale a dire] se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, con riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sull'Unione europea: articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 1, articolo 19, paragrafo 1, secondo comma;

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articolo 2, paragrafi 1 e 2, articolo 267;

Carta dei diritti fondamentali: articolo 47, primo e secondo comma.

Giurisprudenza della Corte di giustizia

Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982; in prosieguo: la «sentenza A.K.»);

Sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235);

Sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell'incarico di un giudice) (C-718/21, EU:C:2023:1015);

Sentenza del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a. (C-341/06 P e C-342/06 P, EU:C:2008:375);

Sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530);

Sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov (C-556/17, EU:C:2019:626);

Sentenza del 22 maggio 2003, Connect Austria (C-462/99, EU:C:2003:297);

Sentenza del 2 giugno 2005, Koppensteiner (C-15/04, EU:C:2005:345);

Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema - Nomina) (C-487/19, EU:C:2021:798).

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sentenza del 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia;

Sentenza del 3 febbraio 2022, n. 1469/20, Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia;

Sentenza del 1° dicembre 2020, n. 26374/18, G. Astradsson c. Islanda;

Sentenza del 21 giugno 2011, Fruni c. Slovacchia;

Sentenza del 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Calvarho e SA c. Portogallo;

Sentenza del 7 maggio 2021, n. 4907/18, Xero Flor sp. z o.o. c. Polonia;

Sentenza dell'8 novembre 2021, nn. 49868/19 e 57511/19, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia;

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Costituzione della Repubblica di Polonia (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; in prosieguo: la «Costituzione polacca»): articolo 45, paragrafo 1;

Legge dell'8 dicembre 2017, che disciplina la Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»): articolo 10, paragrafo 1, articolo 29, paragrafi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 24, articolo 22a, paragrafo 1, articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, e articolo 73 paragrafo 1;

Legge del 27 luglio 2001, che disciplina l'ordinamento giudiziario polacco (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych): articolo 128;

Legge del 6 giugno 1997, recante promulgazione del codice di procedura penale polacco (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego), articolo 30, paragrafi 1 e 2, articolo 41 paragrafo 1, articolo 42, paragrafo 1, articolo 534, paragrafi 1 e 2.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La legge del 9 giugno 2022, entrata in vigore il 15 luglio 2022, ha modificato nuovamente la legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema. In quest'ultima è stata introdotta la possibilità, per la parte interessata o per un partecipante al procedimento dinanzi alla Corte suprema, di chiedere la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un determinato giudice assegnato al collegio giudicante, fermo restando, che all'articolo 29, paragrafo 4, della legge sulla Corte suprema è stato previsto che le circostanze relative alla nomina di un giudice della Corte suprema non costituiscono un motivo esclusivo per contestare una decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in discussione la sua indipendenza e imparzialità. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, è consentita la verifica del rispetto, da parte di un giudice della Corte suprema, dei requisiti di indipendenza e imparzialità, tenuto conto delle circostanze relative alla sua nomina e della sua condotta successiva alla nomina, su domanda di un soggetto legittimato (ossia, una parte o un partecipante al procedimento dinanzi alla Corte suprema), qualora, in base alle circostanze di un determinato caso, ciò possa portare ad una violazione dello standard di indipendenza o imparzialità tale da incidere sull'esito della causa, considerate le circostanze riguardanti il soggetto legittimato e la natura della causa. La Corte suprema esamina la domanda di verifica in camera di consiglio, riunita in collegio giudicante composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, dopo aver sentito il giudice cui si riferisce la domanda, a meno che l'audizione non sia impossibile o eccessivamente difficile. La Corte suprema, quando accoglie l'istanza, esclude il giudice dalla trattazione della causa. L'esclusione del giudice dalla partecipazione ad una determinata causa non può costituire motivo per una sua esclusione dalle

altre cause trattate con la sua partecipazione. Avverso l'ordinanza emessa in esito all'esame della domanda è esperibile un ricorso dinanzi alla Corte suprema riunita in collegio giudicante composto da sette giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema.

- 2 Il difensore del giudice della Corte suprema, X.Y., ha presentato, in relazione al procedimento relativo all'autorizzazione all'avvio del procedimento per responsabilità penale, una domanda diretta a far accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, chiedendo che venisse verificato il rispetto, da parte del giudice A.K., dei requisiti di indipendenza e imparzialità e che tale giudice fosse escluso dalla trattazione della causa riguardante il giudice X.Y.
- 3 A sostegno della domanda è stato evidenziato che il giudice A.K. è stata nominata alla funzione di giudice della Corte suprema con decisione del Prezydent RP (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente della Repubblica») del 10 ottobre 2018, sulla base di una previa proposta di nomina, contenuta nella delibera n. 331/2018, del 29 agosto 2018, adottata dalla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: la «KRS»), la cui composizione era stata definita secondo le modalità previste dalla legge dell'8 dicembre 2017, recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi [ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw; in prosieguo: la «legge di modifica dell'8 dicembre 2017»). L'irregolare composizione della KRS costituisce il problema fondamentale del sistema giudiziario polacco e la fonte principale delle critiche mosse dagli organi giurisdizionali europei nei confronti dei collegi giudicanti composti dai giudici nominati dopo il 2018. Nella domanda è stata anche evidenziata, a titolo di esempio, una dichiarazione del giudice A.K. rilasciata ai media in cui quest'ultima, operando una distinzione tra i «vecchi» ed i «nuovi» giudici, ha sottolineato che i vecchi giudici «si comportano in modo ineducato, indecoroso, tale da compromettere la dignità del giudice».
- 4 Come membri del collegio giudicante composto da cinque giudici incaricato di pronunciarsi sul cosiddetto test di indipendenza sono stati selezionati mediante sorteggio, tra gli altri, i giudici Z.B. (Izba Cywilna: Sezione civile; in prosieguo: la «Sezione civile») e A.S. (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych: Sezione di controllo straordinario e sulle questioni pubbliche; in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e sulle questioni pubbliche»). Anche i suddetti giudici sono stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema su proposta della KRS, la cui composizione era stata definita secondo le modalità previste dalla legge dell'8 dicembre 2017.
- 5 Le richieste del difensore del giudice relative all'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema e alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte dei giudici Z.B e A.S. sono state respinte con decreti emessi il 16 marzo 2023 dal

Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema), che dirige i lavori dell'Izba Odpowiedzialności Zawodowej (Sezione per la responsabilità professionale; in prosieguo: la «Sezione per la responsabilità professionale»), con la motivazione che nelle cause relative al test (ossia, all'esame del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema) non si applica la procedura di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema.

- 6 In considerazione di ciò, il giudice relatore ha presentato l'istanza di ricusazione dei giudici Z.B. e A.S. nel procedimento relativo alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte del giudice A.K., nell'ambito della causa avviata dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale della Corte suprema nei confronti del giudice della Corte suprema, X.Y., relativa all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di quest'ultimo. Nell'istanza è stato precisato che la stessa non avrebbe dovuto essere esaminata da un collegio composto da uno qualsiasi dei giudici della Corte suprema nominato a tale funzione in una procedura di nomina irregolare, vale a dire successivamente alla modifica dell'8 dicembre 2017.
- 7 Tuttavia, con ordinanza della Corte suprema del 14 dicembre 2023, la suddetta istanza è stata considerata irricevibile e non le è stato dato seguito. Tale ordinanza è stata emessa da un giudice della Corte suprema, anch'esso nominato in una procedura di nomina irregolare, ossia successivamente alla modifica dell'8 dicembre 2017.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 Le suesposte questioni pregiudiziali sono state sottoposte da un solo giudice, nonostante fosse stato designato un collegio giudicante composto da più membri (formato da cinque giudici della Corte suprema). Tuttavia, la Corte di giustizia consente che una questione venga sottoposta da uno dei membri di un collegio composto da più persone [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, punti da 42 a 44); del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235, punti 66, 70 e 71)]. Inoltre, a seguito della sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell'incarico di un giudice) (C-718/21, EU:C:2023:1015), è dubbio se la Corte di giustizia possa giudicare ricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un organo giurisdizionale composto da giudici in riferimento ai quali la stessa Corte abbia dichiarato che l'organo giurisdizionale, con la loro partecipazione, non costituiva un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell'Unione.
- 9 Non esistono validi motivi di natura normativa per non applicare il diritto dell'Unione nelle cause di cui all'articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema (lege non distinguente nec nostrum est distinguere), tanto più che le

stesse riguardano la regolarità della composizione del collegio giudicante investito del procedimento principale, per la trattazione del quale era stato designato un giudice sottoposto a tale procedura. La Corte di giustizia sottolinea nella sua giurisprudenza che una risposta a una questione pregiudiziale può essere necessaria per fornire ai giudici del rinvio un'interpretazione del diritto dell'Unione, che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui sono investiti. Una causa relativa alla verifica del rispetto, da parte di un giudice della Corte suprema, dei requisiti di indipendenza e imparzialità è direttamente connessa al procedimento principale (nel caso di specie, relativo all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice) e ne costituisce una fase (promossa con un'apposita domanda della parte interessata). Le questioni pregiudiziali riguardano quindi l'interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione e i loro effetti, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale diritto, sulla regolarità della composizione dei collegi giudicanti investiti dei procedimenti principali.

- 10 Il problema risiede nel fatto che la procedura prevista all'articolo 29, paragrafi 5 e segg., della legge sulla Corte suprema è stata concepita in modo che i giudici della Corte suprema nominati a tale funzione in una procedura di nomina irregolare non siano esclusi per legge dalla partecipazione ai collegi giudicanti investiti di questo tipo di cause. I giudici della Corte suprema nominati a tale funzione dopo l'entrata in vigore della legge di modifica dell'8 dicembre 2017 non riconoscono la giurisprudenza della Corte di giustizia, né quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale conferma l'irregolarità della procedura di nomina di questi ultimi, e ciò al punto da determinare l'inosservanza, da parte di tali giudici, dei requisiti di precostituzione per legge, indipendenza e imparzialità. Di fatto, i giudici si pronunciano sulle proprie cause, in contrasto con il principio *nemo iudex in causa sua*.
- 11 Occorre inoltre sottolineare che una parte, quando contesta gli attributi di un giudice quali la precostituzione per legge (conforme alla Costituzione polacca), l'imparzialità e l'indipendenza, dispone, a livello nazionale, di limitate possibilità per chiedere la rikusazione di un giudice della Corte suprema che abbia partecipato alla procedura di nomina su proposta della KRS di nuova costituzione. Infatti, l'esame delle istanze o delle dichiarazioni relative alla rikusazione di un giudice, che contengono le contestazioni vertenti sulla mancata indipendenza dell'organo giurisdizionale o del giudice, rientra nella competenza della Sezione di controllo straordinario e sulle questioni pubbliche. Inoltre, qualora tali istanze riguardino l'accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni nel settore della giustizia, ad esse non viene dato seguito. Infine, rientrano nella competenza della Sezione di controllo straordinario e sulle questioni pubbliche i ricorsi diretti a far dichiarare l'illegittimità di una decisione definitiva qualora l'illegittimità consista nel rimettere in discussione lo status della persona nominata alla funzione di giudice che ha pronunciato la decisione.

- 12 La possibilità per la parte interessata di presentare la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un determinato giudice della Corte suprema è stata notevolmente limitata come diritto, in quanto il legislatore nazionale ha escluso la possibilità di contestare la decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o di rimettere in discussione la sua indipendenza o imparzialità sulla sola base delle circostanze relative alla sua nomina. Inoltre, sebbene la menzione, nella domanda, delle circostanze riguardanti il comportamento del giudice in questione successivo alla sua nomina non costituisca motivo di rigetto della stessa, tuttavia, se è vero che le circostanze così invocate non consentono di contestare gli attributi del giudice, quali la sua indipendenza e imparzialità, la domanda deve, in ogni caso, essere respinta anche nel caso in cui detto giudice sia stato nominato secondo una procedura viziata da irregolarità (di carattere fondamentale).
- 13 A ciò si aggiunga il fatto che l'elenco delle cause nelle quali una siffatta domanda può essere presentata è stato limitato. Il legislatore polacco si è basato sulla premessa che un giudice della Corte suprema (dopo la sua nomina avvenuta con la partecipazione della KRS di nuova costituzione) soddisfa sempre il requisito della precostituzione per legge. La tesi adottata dal legislatore nazionale solleva quindi una serie di problemi non solo sul piano della logica formale, ma soprattutto della logica del buon senso (comune). Infatti, il soddisfacimento, in una determinata causa, del requisito della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale è di fondamentale importanza.
- 14 È necessario che la Corte di giustizia si pronunci sulle questioni sollevate, in quanto l'istituto giuridico previsto dall'articolo 29, paragrafi 5 e segg., della legge sulla Corte suprema, costituisce una soluzione legislativa ibrida, il cui obiettivo consiste nella regolarizzazione di fatto dei giudici invalidamente nominati, alla luce degli attributi di un giudice, quali la precostituzione per legge, l'indipendenza e l'imparzialità.
- 15 Dall'altro lato, tuttavia, in una realtà nazionale con un sistema giudiziario fortemente destabilizzato, il tentativo di formare, come nel caso di specie, un intero collegio di cinque giudici che rispetti pienamente i requisiti del diritto dell'Unione, della Convenzione e della Costituzione, può rivelarsi impossibile, o quanto meno gravemente ostacolato e prolungato nel tempo, cosicché il diritto delle parti a che le loro cause siano esaminate entro un termine ragionevole, garantito dal diritto dell'Unione (articolo 47, secondo comma, della Carta), dalla Convenzione [europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] (articolo 6, paragrafo 1, della CEDU) e a livello nazionale (articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione polacca) potrebbe risultare illusorio. In una siffatta situazione occorre valutare se il giudice nazionale, basandosi su considerazioni pragmatiche e aritmetiche e scegliendo, in definitiva, le conseguenze negative meno gravose, debba comunque pronunciarsi sulla domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema qualora, con riferimento alla maggioranza dei membri del collegio giudicante (tre su cinque), non si ponga il problema della

mancanza degli attributi del potere giudiziario. Occorre notare che, in questo caso, il collegio dell'organo giurisdizionale di primo grado è composto da cinque membri, e quello di secondo grado da sette membri, mentre nel procedimento principale (ossia quello relativo all'autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico del giudice), il collegio dell'organo giurisdizionale di primo grado è composto da un unico membro, e quello di secondo grado da tre membri. Ovviamente, in tal caso, i voti dei giudici nominati invalidamente alla funzione di giudice della Corte suprema non dovrebbero essere presi in considerazione. Infatti, la scelta del legislatore nazionale di prevedere, in questa tipologia di cause, i collegi composti da cinque e da sette membri era stata dettata da finalità esclusivamente politiche (regolarizzazione dei giudici invalidamente nominati) e non giurisdizionali. Orbene, l'astensione di un giudice dall'esercizio delle funzioni giudicanti in seno ad un collegio dell'organo giurisdizionale formato in modo irregolare equivale, in partica, ad una resa all'illegalità.

- 16 In considerazione di quanto precede, è necessario che la Corte di giustizia risponda alla questione su come un giudice di uno Stato membro debba comportarsi, alla luce del diritto dell'Unione e della sua interpretazione, quando viene nominato a far parte di un collegio giudicante invalidamente costituito ed ha esaurito i rimedi nazionali volti a garantire una regolare composizione del collegio.
- 17 Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU, il giudice del rinvio rileva che qualora risulti che una disposizione nazionale riserva la competenza a conoscere di una controversia a un organo che non risponde ai requisiti di indipendenza o imparzialità richiesti ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 47 della Carta, un altro organo investito di una controversia del genere ha l'obbligo – al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi di detto articolo 47, e conformemente al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE – di disapplicare detta disposizione nazionale, di modo che tale controversia possa essere risolta da un giudice che risponda ai medesimi requisiti e che sarebbe competente nel settore interessato se detta disposizione non vi ostasse. Pertanto, laddove risulti che una decisione sia stata emessa da un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell'Unione, nessuna considerazione fondata sul principio di certezza del diritto o connessa a una presunta autorità di cosa giudicata può essere utilmente invocata. Di conseguenza, la limitazione, da parte del legislatore nazionale, all'articolo 29, paragrafi 5 e segg., della legge sulla Corte suprema, dell'ammissibilità della verifica degli attributi di un giudice ai soli requisiti di indipendenza e imparzialità, e quindi, in sostanza, l'esclusione del presupposto della precostituzione per legge, si pone in contrasto con l'articolo 47 della Carta e con l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, nonché con l'articolo 45 della Costituzione polacca. È quindi necessario distinguere tra lo status di diritto pubblico di tali giudici quali funzionari dello Stato, che non può essere messo in discussione, e il rispetto da parte di questi ultimi degli attributi dei giudici, come

la precostituzione (secondo il diritto polacco) in forza di una legge conforme alla Costituzione, l'indipendenza e l'imparzialità.

- 18 A tale riguardo occorre rilevare che il 13 gennaio 2023 il legislatore polacco ha adottato una legge, recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi, che prevede la possibilità di esaminare anche il suddetto presupposto; tuttavia il Presidente della Repubblica ha sottoposto tale legge al Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia; in prosieguo: la «Corte costituzionale») ai fini della valutazione della sua compatibilità con la Costituzione polacca e la Corte costituzionale, con sentenza dell'11 dicembre 2023, KP 1/23, ha dichiarato l'incostituzionalità della stessa.
- 19 Una caratteristica istituzionale del sistema giudiziario è rappresentata dal diritto ad un organo giurisdizionale competente, nozione con la quale si intende parlare di un organo giurisdizionale competente in base alla sua competenza territoriale, materiale e funzionale, e le cui decisioni vengono pronunciate da collegi competenti e nel rispetto della propria competenza. L'organo giurisdizionale competente è quello debitamente formato da giudici abilitati ad esercitare le funzioni giudicanti presso un determinato organo giurisdizionale, in un determinato grado di giudizio ed in una determinata causa, ossia i giudici che dispongono della dovuta legittimazione per l'esercizio del loro potere giurisdizionale in una specifica causa.
- 20 Il processo di nomina dei giudici costituisce, per definizione, un elemento inerente alla nozione di precostituzione per legge di un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell'articolo 47 della Carta. Esiste uno stretto legame tra la regolarità della nomina di un giudice e la valutazione se un organo giurisdizionale possa essere considerato indipendente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell'articolo 47 della Carta, in quanto ciascuno di questi requisiti si basa sulla necessità di mantenere la fiducia dei cittadini nel potere giudiziario e di garantirne l'indipendenza da altri poteri. Il diritto ad un organo giurisdizionale precostituito per legge è un diritto autonomo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU; al contempo, tuttavia, va messa in evidenza la stretta correlazione tra tale diritto e le garanzie di indipendenza e imparzialità. L'esame del requisito della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale consiste nel determinare se la presunta irregolarità in una determinata causa sia così grave da minare i summenzionati principi fondamentali e compromettere l'indipendenza dell'organo giurisdizionale in questione.
- 21 Nella sentenza A.K., la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso osta a che controversie relative all'applicazione del diritto dell'Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi di tale disposizione. In attuazione della succitata sentenza della Corte di giustizia la Corte suprema, con delibera n. BSA 1-4110-1/20, pronunciata in data 23 gennaio 2020 a Sezioni unite – l'Izba Cywilna (Sezione civile), l'Izba Karna (Sezione penale) e l'Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro

e la previdenza sociale), ha precisato che la mancata conformità della composizione dell'organo giurisdizionale con le disposizioni di legge, che determina la nullità del procedimento, si verifica anche nel caso in cui al collegio giudicante dell'organo giurisdizionale partecipi una persona nominata alla funzione di giudice della Corte suprema su proposta della KRS, la cui composizione sia stata definita secondo le modalità previste dalla legge di modifica dell'8 dicembre 2017. Tale delibera ha acquisito lo status di principio giuridico. Il giudice del rinvio precisa che la delibera in parola non può essere rimessa in discussione dalla sentenza della Corte costituzionale del 20 aprile 2020, la quale ha dichiarato l'incompatibilità della stessa con la Costituzione. Infatti, la citata sentenza esula dalla competenza costituzionale della Corte costituzionale, ed inoltre uno dei membri del collegio che l'ha emessa era il giudice M.M., la cui partecipazione al collegio era stata considerata dalla Corte EDU come determinante ai fini della configurazione della violazione del diritto a un giudice precostituito per legge (sentenza del 7 maggio 2021, n. 4907/18, Xero Flor Sp. z o.o. c. Polonia).

- 22 Per quanto riguarda il presupposto della precostituzione per legge, secondo la Costituzione polacca i giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta della KRS. L'atto presidenziale di nomina non può tuttavia sanare le irregolarità del processo di nomina, in modo tale che la partecipazione ai collegi giudicanti dei giudici nominati con dette modalità renda l'organo giurisdizionale in questione indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi della Costituzione (articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione polacca), della Convenzione (articolo 6, paragrafo 1, della CEDU) e del diritto dell'Unione (articolo 47 della Carta).
- 23 Il giudice del rinvio richiama e descrive gli standard europei relativi agli attributi dei giudici contenuti nei Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'indipendenza della magistratura, approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con le risoluzioni del 29 novembre 1985, n. 40/32, e del 13 dicembre 1985, n. 40/146, nonché nella Carta europea sullo statuto dei giudici, 8-10 luglio 1998.
- 24 Il giudice del rinvio ricostruisce la genesi dell'organo quale la KRS e delle sue funzioni, illustrando in che modo le modifiche apportate nel 2018 hanno contribuito a far sì che la partecipazione di tale organo nella sua nuova composizione alla procedura di nomina dei giudici determini l'irregolarità della stessa. Tale irregolarità implica che l'organo giurisdizionale composto dai giudici nominati con queste modalità non soddisfa il requisito di un organo giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione polacca, né dell'organo giurisdizionale precostituito per legge ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione e dell'articolo 47 della Carta, e quindi, anche senza ulteriori verifiche, esso risulta inidoneo a soddisfare gli attributi di indipendenza e imparzialità nel senso richiesto dalle suddette disposizioni.

- 25 Il giudice del rinvio rileva che non è possibile sanare una siffatta irregolarità limitando l'esame dell'eccezione di nullità del procedimento che l'organo giurisdizionale effettua in una determinata causa ai soli requisiti di imparzialità e indipendenza, in quanto l'organo giurisdizionale non è competente a sostituirsi alla KRS e a valutare, a posteriori, se un giudice invalidamente nominato sarebbe stato nominato comunque anche nell'ipotesi in cui la KRS non fosse un organo costituzionale illegittimo. Sebbene l'atto presidenziale di nomina alla funzione di giudice non sia soggetto a controllo giurisdizionale, ciò non toglie che, tenuto conto anche del fatto che il Presidente della Repubblica ha firmato una legge di modifica della KRS, palesemente contraria alla Costituzione e alla volontà del legislatore costituzionale finora indiscutibile, nonché in considerazione dell'evidente mancato rispetto da parte del Presidente della Repubblica dello Stato di diritto, evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in relazione, tra l'altro, alle nomine del 2018 alla Sezione civile della Corte suprema, non si può ritenere che i giudici nominati dal Presidente della Repubblica con tali modalità rispettino gli attributi di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e preconstituito per legge previsti dalla Costituzione, dalla Convenzione e dal diritto dell'Unione.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE